

Sentenza del 26 marzo 2021 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

Il rapporto concorrenziale non può essere individuato nella
mera
realizzazione di prodotti aventi caratteristiche analoghe, ma
occorre indagare
anche la tipologia di clientela alla quale si indirizza
l'offerta e le modalità
di aggressione del mercato; non è apprezzabile alcun rapporto
di concorrenza in
concreto tra due imprese ove esse operino in mercati di
prodotto distinti e in
alcun modo sovrapponibili.

In tema di storno di dipendenti la concorrenza illecita non
può in
alcun caso derivare soltanto dalla mera constatazione di un
passaggio di
collaboratori da un'impresa ad un'altra concorrente, né dalla
contrattazione
intrattenuta con il collaboratore di un concorrente.
L'illiceità della
concorrenza deve essere desunta dall'obiettivo, che
l'imprenditore concorrente
si proponga attraverso il passaggio di personale, di
vanificare lo sforzo di
investimento del suo antagonista ed a tal fine è necessaria la
sussistenza del
c.d. "*animus nocendi*", nel senso che il reclutamento di
personale
dipendente dell'imprenditore concorrente si connota di
intenzionale slealtà
soltanto quando esso venga attuato con modalità abnormi per il

numero o la
qualità dei prestatori d'opera distolti ed assunti, così da
superare i limiti
di tollerabilità del reclutamento medesimo che, nella sua
normale
estricazione, è del tutto lecito.

Principi

*espressi all'esito del giudizio promosso da una società a
responsabilità
limitata avverso altra società ed alcuni collaboratori di
quest'ultima,
precedentemente collaboratori dell'attrice, per concorrenza
sleale.*

[Sent. 26.03.2021Download](#)

(Massime a cura di Lorena Fanelli)